

Serena Falletta

SCRITTURA E MEMORIA DEL CONFINE.
CONSIDERAZIONI IN MARGINE AL *ROLLUM BULLARUM*
DI MONREALE

1. Spazio e territorialità nel Medioevo

La nozione di confine, è risaputo, svolge un ruolo cruciale a qualsiasi livello di rappresentazione e organizzazione del mondo: lo attestano i numerosi eventi che sui confini, intorno o a causa di essi hanno luogo, e le altrettante teorie avanzate con riferimenti impliciti o espliciti ai sistemi di confinazione, alla loro importanza e persistenza. Tuttavia, se considerata in riferimento alla continuità e contaminazione della maggior parte dei fenomeni sociali e culturali tramandatici dalla storia, la riproduzione geografica della società medievale sembra invece fundamentalmente adattarsi a un modo originale di elaborazione del significato, fondato su un sistema di rappresentazione che mescola rimandi e gerarchizzazioni tra piani dotati di valori spesso differenti, sicuramente lontanissimo dalla nozione univoca di estensione materiale, omogenea e misurabile, cui la civiltà occidentale contemporanea riconduce lo spazio e i suoi limiti¹.

Le contrapposizioni del sistema medievale rispetto a quello moderno sono così considerevoli da rendere quasi impossibile una visione sintetica. Sebbene dal X secolo le testimonianze di cronisti, di viaggiatori e, in misura minore, di artisti si facciano numerose, la ricchissima polisemia dei termini, l'azione antropica e la valenza quasi sacrale assegnata al *limen*², nonché l'assenza quasi totale di

¹ Cfr. A. Guerreau, *Il significato dei luoghi nell'Occidente medioevale: struttura e dinamica di uno spazio specifico*, in E. Castelnuovo, G. Sergi (a cura di), *Arti e storia nel medioevo. Tempi, spazi e istituzioni*, I, Einaudi, Torino, 2002, pp. 201-239; G. Chouquer (a cura di) *Les formes du paysage*, 3 voll., Editions Errance, Paris, 1996; Id., *L'étude des paysages. Essais sur leurs formes et leur histoire*, Editions Errance, Paris, 2000.

² Si vedano i numerosi esempi offerti dalla letteratura agiografica che, traslando dalla

sfera privata a quella pubblica e politica il significato simbolico del limite terminale con i suoi segni anche giuridici, lo rendono emblema della sicurezza e dell'identità territoriale (cfr. A. Benvenuti, *Draghi e confini. Rogazioni e litanie nelle consuetudini liturgiche*, in corso di stampa in *Simboli e rituali nelle città toscane fra medioevo e prima età moderna* (Arezzo, 21-22 maggio 2004); consultabile on line all'indirizzo: <http://centri.univr.it/RM/biblioteca/SCAFFALE/b.htm#Anna%20Benvenuti>).

carte e mappe prima del XVI³ secolo rendono bene l'idea del divario abissale tra la descrizione medievale dello spazio e quella contemporanea. In questo senso, si comprende pienamente come la parola 'confine' sia uno di quei termini il cui significato rimane, in epoca medievale, per lo più indeterminato se privo di una precisa contestualizzazione⁴.

Una possibile chiave di lettura nell'indagare le descrizioni terminali dell'epoca è, in questo contesto, quella della logica sociale dominante, in grado di far emergere dinamiche complesse nell'ambito di ciò che la storiografia italiana definisce "territorialità medievale"⁵: una struttura percorsa da poteri e prerogative, recentemente definita da Paola Guglielmotti come «una realtà estremamente composita, complessa e spesso mutevole, una trama irregolare di linee ed addensa-

³ Sulla sostanziale incapacità tecnica di rappresentazione cartografica dei territori, cfr. P. De LaPradelle, *La frontiera. Étude de Droit international*, Les éditions internationales, Paris, 1928, p. 35; G. Dupont-Ferrier, *L'incertitude des limites territoriales en France du XIII^e siècle au XVI^e*, «Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres» (1942), pp. 62-77; B. Guillemain, *De la dynamique systèmes aux frontières linéaires*, in *Confini e Regioni. Il potenziale di sviluppo e di pace delle periferie*. Atti del convegno *Problemi e prospettive delle regioni di frontiera* (23-27 marzo 1972), Lint, Trieste, 1973, pp. 259-264; P. Guichonnet, C. Raffestin, *Géographie des frontières*, Presses Universitaires de France, Paris, 1974, p. 18.

⁴ Negli ultimi anni il tema della frontiera e del confine, usualmente trattato in campo antropologico ed etnografico, ha goduto di una certa fortuna anche sul versante storiografico. Per l'epoca che qui interessa imprescindibile resta il contributo di Daniel Nordman che, a conclusione di un lungo percorso di ricerca, ha messo in evidenza come, per ciò che riguarda la Francia (una delle realtà politiche più studiate da questo punto di vista), non sia possibile ricostruire un processo di linearizzazione delle frontiere continuo e progressivo sino a buona parte dell'epoca moderna, ma si mostri piuttosto una caratteristica trama di confini, destinata a perdurare per lunghi secoli, che non è assenza di frontiere, o confusione, ma complessità (cfr. D. Nordman, *Frontières*

de France. De l'espace au territoire, XVI-XIX siècle, Gallimard, Paris 1998).

⁵ Già Claude Raffestin a proposito di tale nozione aveva invitato a tener distinti sul piano dell'analisi storica e geografica i termini *spazio* e *territorio*, sostenendo la non equivalenza dei due termini: «il territorio infatti, presuppone uno spazio, ma è attraverso un'attività di appropriazione e trasformazione che il primo riesce ad assumere una propria fisionomia. Appropriandosi di uno spazio, l'uomo lo territorializza. Il territorio quindi, a differenza dello spazio, può essere prodotto. Ogni pratica spaziale indotta da un sistema d'azioni o di comportamenti, anche embrionali, scrive Raffestin, si traduce in una produzione territoriale» (P. Marchetti, *I giuristi e i confini. L'elaborazione giuridica della nozione di confine tra Medioevo ed Età Moderna*, «Cromohs», VIII (2003), pp. 13-23:15; disponibile on line all'indirizzo: http://www.cromhos.unifi.it/8_2003/marchetti.html). Sul concetto di territorialità nel Medioevo, si vedano il fondamentale P. Vaccari, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado*, Tip. Cooperativa, Pavia, 1921 e il più recente lavoro di Giuseppe Sergi, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale ed amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'Alto Medioevo. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo* (4-8 aprile 2002), Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 2003, pp. 479-501.

menti di possessi, prerogative, diritti, giurisdizioni⁶, esito di processi e contrattazioni continue.

Non a caso, l'esame delle tracce documentarie in grado di restituire la logica dell'organizzazione territoriale nel Medioevo mette in luce le numerose contraddittorietà ed incertezze nelle definizioni e ancor di più nelle descrizioni dei confini, caratterizzati da complesse trame di limiti e privilegi interni e soggetti a una pluralità di ordinamenti giuridici e complessi normativi differenti che ne disciplinano l'esistenza, regolandosi sull'uso di un registro concettuale fortemente ancorato alla *iurisdictio*⁷ ma anche alle abitudini, i comportamenti consolidati, gli spostamenti. L'analisi sull'*actio finium regundorum* assume dunque – quasi necessariamente – l'arguta definizione fornita da Paolo Cammarosano in una sua recente *Lettura*: «distinguere, separare, condividere: tre modi di sintetizzare le funzioni di un confine, senza che necessariamente una funzione escluda l'altra, in una convivenza priva di contraddizioni»⁸.

⁶ P. Guglielmotti, *Introduzione* a Id. (a cura di), *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, in «Reti Medievali. Rivista» VII (2006/1, gennaio-giugno), on line all'indirizzo: http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Guglielmotti.htm.

⁷ La parola *iurisdictio* in epoca medievale è dotata di una complessa articolazione semantica, non sovrapponibile alla moderna nozione di giurisdizione traducendo una funzione del potere politico, e indica piuttosto quel complesso di poteri pubblici astrattamente esercitabili e che, tutti incarnati nella figura dell'imperatore, possono poi essere distribuiti in una serie di concatenazioni successive su tutto il territorio. Ben si comprende dunque, come anche dalle pagine dei giuristi, almeno fino alla metà del XVI secolo – quando viene pubblicato uno dei principali lavori sui confini, il *Tractatus de finibus* di Girolamo Del Monte – risulti chiaramente «che all'antica *suprema potestas* imperiale, anche in tema di *ius confinandisi* sono sostituite, nel corso dei secoli, altre *potestas* che, *de iure* o *de facto*, pretendono una loro legittimazione autonoma. Ma questa apparizione non mette in discussione i principi che regolano la conformazione politica dei territori nei suoi aspetti essenziali. Ed è in questo contesto che può essere letto lo sviluppo ulteriore del discorso che i giuristi conducono in tema di titolarità del diritto a tracciare dei con-

fini. Certo, il Papa e l'Imperatore sono titolari di questo diritto, segno del loro *imperium* universale, ma allo stesso modo ne sono titolari tutti coloro che manifestano, attraverso l'esercizio della propria *iurisdictio*, una relazione di superiorità in rapporto ad un territorio. Ogni soggetto, individuale o collettivo che sia, capace di vantare proprie prerogative su di uno spazio dato, può disporre frazionandolo secondo il proprio volere», P. Marchetti, *I giuristi e i confini* cit. In questa direzione, particolarmente interessanti appaiono le considerazioni di Marco Bellabarba, secondo cui la demarcazione dei limiti spaziali di un territorio in relazione ai poteri giudiziari su di esso esercitati «esprimeva la rilevanza della pratica giudiziaria quale simbolo e funzione della sovranità medievale», inevitabilmente lontana da un'immagine lineare e cartografica del territorio (cfr. M. Bellabarba, *Giurisdizione e comunità: Folgaria contro Lastebasse. Un caso di conflitto confinario tra Impero asburgico e repubblica di Venezia (XVII-XVIII secolo)*, «Acta Histriae» VII, pp. 239-240). Sulla giurisdizione nel Medioevo cfr. il fondamentale saggio di P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano, 1969.

⁸ P. Cammarosano, *Lettura*, in P. Guglielmotti (cura di), *Distinguere, separare, condividere* cit.

Questo aspetto emerge con evidenza nelle descrizioni confinarie rintracciabili in alcuni documenti trascritti all'interno del cartulario di Santa Maria Nuova di Monreale, fonte imprescindibile per chi si accinga a indagare la composizione e la struttura del territorio soggetto a quella che proprio in epoca medievale fu la più importante signoria ecclesiastica siciliana. Nel *Liber Privilegiorum* della chiesa – del quale chi scrive ha recentemente proposto un'edizione digitale consultabile on line⁹ – si rintracciano infatti numerosi diplomi che restituiscono, attraverso una scrittura documentaria ricca di dati suggestivi, la straordinaria descrizione di un dominio e dei suoi *fines*. In questa direzione particolarmente interessanti si sono rivelate le indagini compiute sulle forme di trascrizione dei confini e sulla rappresentazione dello spazio prospettate dal *Rollum Bullarum*, senza dubbio tra i documenti più importanti registrati nel codice¹⁰, la cui rilevanza storica ha invogliato nel tempo numerosi storici ed eruditi locali ad affrontarne lo studio e proporne letture, spesso difficoltose, lasciandosi andare a facili quanto rischiosi entusiasmi sulla corrispondenza tra i siti descritti e la realtà dei luoghi. La breve indagine preliminare che si propone tenta di restituire due aspetti tra i più significativi legati alla pratica terminale di *ancient régime*: quello territoriale, che emerge dalla descrizione topografica proposta dalla fonte e dalle recenti indagini archeologiche condotte sugli insediamenti medievali siciliani, culminanti nella Monreale Survey diretta da Jeremy Johns¹¹; e quello personale, legato alla rappresentazione e alla capacità dei contemporanei di proiettarsi sul territorio, deducibile dall'analisi delle frequenti controversie e liti confinarie menzionate nel testo.

⁹ L'edizione è stata realizzata nell'ambito del progetto per il Dottorato di Ricerca in Storia dell'Europa Mediterranea (Università di Palermo, XX ciclo), ed è liberamente consultabile all'indirizzo internet: vatlat3880.altervista.org.

¹⁰ Il documento originale fu rilasciato da Guglielmo II per l'arcivescovato di Monreale nel maggio del 1182. Editto da Salvatore Cusa alla fine dell'Ottocento, è attualmente conservato presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana (Tabulario di Santa Maria Nuova di Monreale, perg. nr. Balsamo 163: 7 pergamene numerate e legate tra loro, della lunghezza complessiva di m. 5, 195+mm. 77); il testo è in latino nelle prime tre pergamene, mentre le successive quattro recano la sua versione araba (cfr. S. Cusa, *I diplomi greci e arabi di Sicilia*, 2 voll., Stab. tip. Lao, Palermo, 1868-1882 (Documenti degli Archivi siciliani), pp. 179-244). Il

fatto che Guglielmo faccia redigere il documento in tre lingue sarebbe indice, secondo Lima, «della sua volontà di darne massima divulgazione e in parallelo, dell'esistenza di una popolazione mista alla quale quindi si adegua la cancelleria del re» (A.I. Lima, *Monreale (Palermo)*, S.F. Flaccovio, Palermo, 1991 p. 11).

¹¹ Per i risultati di questo lavoro cfr. J. Johns, *The Monreale Survey: indigenes and invaders in Medieval West Sicily*, «Papers in Italian Archaeology, IV. Classical and Medieval Archaeology», CCXLVI (1985), pp. 215-223; Id., *La Monreale Survey. Insediamento medievale in Sicilia occidentale: premesse, metodi, problemi e alcuni risultati preliminari*, in G. Noyè (a cura di), *Castrum 2. Structures de l'habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens: les médothes et l'apport de l'archéologie intensive*, Casa de Velázquez, Roma-Madrid, 1988, pp. 73-84.

2. Il *Rollum Bullarum*: un esempio di inchiesta territoriale

Le incertezze storiografiche legate al tema dei confini hanno spesso risentito di un'impostazione metodologica che ha legato «l'evoluzione tecnica e concettuale delle linee di separazione dei territori alla formazione dello Stato»¹², creando una sorta di mitologia del confine come elemento rilevante nella definizione del potere statale. Raramente però l'analisi si è mossa nell'ambito degli aggregati politici minori, dove pure sembra sussistere un forte legame tra la volontà di demarcazione dei confini e la costituzione di formazioni politiche a carattere territoriale.

In epoca medievale, il diritto di tracciare confini sulla terra prevede una titolarità multipla nella quale ogni soggetto – individuale o collettivo – capace di vantare prerogative su un territorio, possa disporne frazionandolo secondo il proprio volere¹³. Su questa tematica, non casualmente, si innestano tra l'altro i ragionamenti che numerosi giuristi sviluppano – da Graziano in poi – sul tema dei confini territoriali, contribuendo a creare una sorta di “diritto dei confini” entro cui risolvere «questioni relative al tema della legittimazione ad agire in difesa del proprio territorio e delle proprie prerogative, o questioni relative alla prova dei confini o alla possibilità della loro prescrivibilità (cioè del loro spostamento a vantaggio di un signore e a danno di un altro per abitudine consolidata nel tempo) o questioni relative alla stessa titolarità del diritto di *adfigere terminos*»¹⁴. Si tratta di interpretazioni particolarmente attente alla sfera delle circoscrizioni ecclesiastiche, che proprio a partire dal XII secolo rappresentano l'antitesi dei poteri imperiali e regii e che, paradossalmente, avrebbero ispirato nei secoli successivi l'organizzazione degli Stati nascenti nella delimitazione delle proprie forme di esercizio territoriale del potere.

Il rolo di Monreale fornisce, in questo senso, uno spunto interessante. Il diploma, nel quale vengono minuziosamente descritti la composizione e i confini di una consistente parte del dominio monrealese, oltre a rivestire un interesse eccezionale nel campo della toponomastica, della geografia storica e dello studio delle rappresentazioni spaziali, è infatti anche un felice esempio di affermazione di una prassi di

¹² P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra Tardo Medioevo ed Età Moderna*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 23.

¹³ In proposito valgono le osservazioni di R.D. Sack: «il confine territoriale può essere la sola forma simbolica che combina la direzione nello spazio con affermazioni sul possesso o sulla sua esclusione» (R.D. Sack, *Human Territoriality*, Cambridge University Press, Cambridge,

1986, p. 32). E non solo possesso o esclusione di diritti di proprietà, ma anche di diritti politici e sociali: da qui, la persistenza dei confini e il loro riconoscimento da parte dei soggetti individuali, nel segno di una territorialità personale che è anche la misura di cognizione delle logiche del funzionamento politico.

confinamento connessa a una nozione di supremazia sul territorio capace di far assumere a una istituzione – la signoria ecclesiastica di Santa Maria Nuova – la fisionomia di una formazione politica territoriale. Si tratta, probabilmente, dell'esempio più significativo di quel gruppo di documenti noti alla diplomazia siciliana come *giaride* o *platee*, coi quali si è soliti indicare una speciale serie di carte pubbliche contenenti descrizioni territoriali in unione agli elenchi nominativi dei servi e dei villani di una data terra o casale appartenenti al demanio regio o conceduti a chiese, monasteri, vescovati e feudatari: in sostanza, un prototipo di mappe catastali strutturate secondo i confini generali di una data circoscrizione territoriale¹⁵.

Al di là del formulario del rolo, che riprende gli elementi del privilegio solenne sviluppando nell'arena il classico tema della preoccupazione reale per il benessere degli istituti ecclesiastici e l'interesse, da parte del sovrano normanno, per la salvaguardia della pace e della tranquillità dei monaci, ciò che qui interessa sottolineare è la particolare struttura compositiva del documento. Nel testo infatti, il territorio assegnato all'abbazia appare frazionato in *divise*¹⁶ di cui vengono

¹⁴ P. Marchetti, *I giuristi e i confini* cit., p. 18.

¹⁵ All'epoca normanno-sveva afferiscono in totale 12 documenti simili: oltre al più antico, redatto nel 1095, 8 vanno ascritti alla cancelleria di Ruggero II e 3 a quella Guglielmo II. Ma altri elenchi vengono indicati in parecchi documenti riguardanti concessioni di terre relative al nuovo assetto fondiario della Sicilia: Carlo Alberto Garufi rintraccia infatti altri otto elenchi nominativi di servi e villani del Gran Conte Ruggero, da lui conceduti fra il 1081 e il 1097 ai vescovi di Traina e Messina, Mileto e Palero, agli eremi di Stilo e d'Arsafia in Calabria, e a Ruggero Forestal (cfr. C.A. Garufi, *Censimento e Catasto della popolazione servile. Nuovi studi e ricerche sull'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei secoli XI e XII*, «Archivio Storico Siciliano» NS. XLIX (1928), pp. 1-100:7). Il diploma per Monreale, segna però il tramonto di questa tipologia documentaria, che infatti non verrà più utilizzata né tantomeno citata nelle fonti posteriori: l'ultima attestazione dell'ufficio arabo è una platea dell'aprile 1183, contenente la trascrizione in greco e arabo dei nomi dei villani e borghesi appartenenti a Monreale, non compresa però all'interno del *liber* della chiesa (cfr. H. Enzensberger, *Le cancellerie normanne:*

materiali per la storia della Sicilia musulmana, in *Del nuovo sulla Sicilia musulmana. Giornate di Studio* (Roma, 3 maggio 1993), Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1995 pp. 51-67:64; il regesto della platea del 1183 si trova in C.A. Garufi, *Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria la Nuova di Monreale*, Era Nova, Palermo, 1902 (Documenti per servire alla Storia di Sicilia pubblicati a cura della Società Siciliana per la Storia Patria, XIX), doc. 45 (Palermo 1183 Aprile I ind), pp. 25-26).

¹⁶ Nella documentazione siciliana, l'attestazione più antica della parola *divisa* («Divisa: terra et portio, sic dicta, quod sit suis limitibus divisa; definita, vel quod per divisam, seu testamentum, relicta sit portio hereditaria; fines, limites, metae locorum et praediorum», C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, rist. an. Forni, Bologna, 1982, pp. 148-149) si trova in un diploma del 1094 che descrive le terre del marchese Odobono: il documento, edito da Rocco Pirri è datato Palermo 31 agosto 1094 (II ind.) (cfr. R. Pirri, *Sicilia Sacra disquisitionibus et notitiis illustrata*, 4 voll., apud haeredes Petri Coppulae, Panormi, 1644-47; nuova ed. riveduta e ampliata in 2 voll., Palermo 1733; rist. anast. con uno scritto di F. Giunta, 2 voll., Forni, Bologna, 1987, I, p.

enunciati i confini e il reddito in natura, secondo un *modus operandi* ricollegabile ai registri contenenti le descrizioni delle terre demaniali, un tempo conservati negli uffici della *Duana de Secretis* e della *Duana Baronum* e conosciuti con il nome di *defetari*, la cui controversa origine non è ancora stata chiarita¹⁷. Se il nome arabo attribuito ai quaderni (ar. *daftar*, pl. *dafātir*) potrebbe infatti facilmente rimandare a una provenienza fatimide – come aveva supposto Michele Amari – non possono tuttavia essere escluse né l'ipotesi di un influsso normanno, su possibili modelli offerti dall'organizzazione tributaria inglese, né quella della traduzione e riutilizzo a scopo fiscale, da parte della cancelleria araba siciliana, di libri catastali di origine bizantina preesistenti l'invasione saracena della isola¹⁸. Congettura che troverebbe delle prove nella frequenza di descrizioni di confini in greco e l'uso bizantino – alla fine di ogni periodo indizionale – di redigere un cata-

76). Il termine *divisa*, che compare frequentemente in questi documenti con il significato di circoscrizione, è usato anche in Inghilterra all'epoca di Enrico I per indicare i confini e l'estensione di una nuova proprietà fondiaria o di un territorio (cfr. C.A. Garufi, *Censimento e Catasto della popolazione servile* cit., p. 18).

¹⁷ «I defetari erano i registri tenuti dai *katib* o scrivani dei *divan*, in cui venivano segnati i beni demaniali e le loro modificazioni», (G. Trovato, *Documenti arabo-siculi del periodo normanno*, Tipografia Vena, Monreale, 1949, p. 3). Secondo la De Simone su questi elenchi venivano annotati i passaggi di proprietà – a seguito di successione, donazione, vendita o permuta – e gli obblighi fiscali e di servizio dei proprietari terrieri verso la Curia (cfr. A. De Simone, *I diplomi arabi di Sicilia*, in *Testimonianze degli arabi in Italia. Giornata di studio* (Roma, 10 dicembre 1987), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1988, pp. 57-75:60). La *Duana*, ufficio anche noto con il nome arabo di *diwān at-tahqīq al-ma'mūr*, era incaricata di trattare gli affari amministrativi e giudiziari pertinenti le finanze del regno; si occupava inoltre di tutti i problemi riguardanti diritti regi e regio demanio e deteneva i registri di terre e servizi. «Secondo Caravale, le funzioni della *ad-diwān al-ma'mūr* e della *diwān at-tahqīq al-ma'mūr* si differenziarono durante il regno di Guglielmo II, mentre durante il regno di Ruggero II non erano

separate. Egli suggerì inoltre l'ipotesi che la *duana de secretis* e la *duana baronum* avessero distretti amministrativi distinti, ma competenze fondamentalmente simili, a differenza di quanto aveva pensato Garufi: la prima aveva infatti competenza sulla Sicilia e sulla Calabria, e la seconda sul resto della penisola ad eccezione della Calabria» (H. Takayama, *L'organizzazione amministrativa del regno normanno di Sicilia*, in E. Cuozzo (a cura di) *Studi in onore di Salvatore Tramontana*, Elio Sellino editore, Pratola Serra, 2003, pp. 415-439:422). Per gli studi di Caravale sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Il regno normanno di Sicilia*, Giuffrè, Milano, 1966 e Id., *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Laterza, Roma-Bari, 1998.

¹⁸ Per un approfondimento delle diverse ipotesi sull'origine dei defetari, cfr. L. Genuardi, *I defetari normanni*, in *Scritti per il Centenario di Michele Amari*, 2 voll., I, rist. an. Società Siciliana di Storia Patria, Palermo, 1990, pp. 159-164. Anche l'effettivo utilizzo di questi registri resta incerto: «erano registri in cui veniva descritto tutto il territorio dell'isola, secondo il Caravale, solo le terre demaniali secondo il Garufi» (E. Mazzaresse Fardella, *La struttura amministrativa del Regno Normanno*, in *Atti del Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Normanna*, (Palermo, 4-8 dicembre 1972), Edizioni Sciascia, Palermo, 1973, pp. 213-224:217).

sto completo delle terre con la lista dei coloni che vi risiedevano, rilevate da Ferdinand Chalandon¹⁹, ma anche nell'assenza di testimonianze simili in documentazione araba prodotta al di fuori della Sicilia o di notizie di un tale uso nell'amministrazione arabo-islamica²⁰.

Sembra invece certo che durante l'epoca normanna questi registri fossero utilizzati per estrarvi *giaride* e *platee*, anche se la mancanza di revisioni periodiche e di una regolare registrazione delle variazioni subite dalle proprietà fondiarie avranno sicuramente creato non poche difficoltà nella redazione dei documenti. Se quindi il rolo del 1182 per Monreale fu estratto da un registro doganale, come indicherebbe il chiaro riferimento nella *corroboratio*²¹, non è detto che la trascrizione del documento non sia stata comunque integrata da una ricognizione topografica effettuata sul territorio: una conferma in tal senso potrebbe provenire dalla notizia, riportata dal Garufi, secondo la quale il giustiziere della Magna Curia che nel 1188 compilava un analogo documento per il vescovo di Cefalù, avendo utilizzato un certo *quaternus* della *Duana* redatto nel 1123 dal protonotaro della Curia ma trovandolo poco aggiornato, avesse deciso di compiere un accertamento personale sulle terre in questione²².

Pare in effetti, anche sulla scorta delle indicazioni fornite da Andrea Romano, che in epoca normanna la Magna Regia Curia usasse, nelle azioni possessorie o divisorie per il riconoscimento dei confini, inviare i propri funzionari sul luogo al fine di condurne i rilevamenti necessari²³. Sembrerebbe dunque di essere in presenza di una vera e propria scrittura del confine, antesignana di quei *libri terminorum* o *finium* che, a partire all'età podestarile e con una diversa logica interna, diventeranno una tipologia documentaria largamente attestata nell'Italia centrale e settentrionale, finalizzata alle esigenze del dominio cittadino sui territori circostanti e alla sicura definizione dei diritti, spesso dispersi, che ciascun comune poteva vantare su terre ed insediamenti acquisiti nel corso del tempo²⁴. Anche l'aspetto

¹⁹ F. Chalandon, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, 2 voll., Librairie A. Picard, Paris, 1907; rist. an. New York 1960, II, p. 531sgg.

²⁰ Cfr. A. Noth, *Alcune osservazioni a proposito dell'edizione dei documenti arabi dei re normanni di Sicilia*, «Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», s. 5, VI (1981-82), Parte Seconda: Lettere, pp. 121-129:125.

²¹ Dove infatti si legge: «Has autem divisas predictas a deptariis nostris de saracenicis in latinum transferri ipsumque saracenicum secundum quod in eisdem deptariis continetur sub latino scribi precepimus».

²² Cfr. C.A. Garufi, *Censimento e Catasto della popolazione servile* cit., pp. 50-51.

²³ Cfr. A. Romano, *Tribunali, Giudici e Sentenze nel Regnum Siciliae (1130-1516)*, in J.H. Baker (ed. by), *Judicial Records, Law Reports and the Growth of Case Law*, Duncker & Humblot, Berlin, 1989, pp. 211-301.

²⁴ Fra i testi più significativi, gli esempi offerti da Bologna, Vicenza, Perugia, Orvieto, Pistoia, Modena e Siena, tutti compresi tra gli anni '20 e '90 del XIII secolo. Su Bologna cfr. A.I. Pini, *Gli estimi cittadini di Bologna dal 1296 al 1329*, «Studi Medievali», s. 3, XVIII (1977), pp.

sistematico dei rilevamenti confinari, secondo una logica di inquadramento complessivo di un intero territorio, «per cui al dato fiscale e patrimoniale si sommano aspetti e funzioni importanti come quella identitaria e politica»²⁵, indicherebbero chiaramente una affinità della tipologia documentaria rappresentata dal rolo monrealese con i libri di confini continentali, piuttosto che con le registrazioni altomedievali, tendenzialmente incomplete e sommarie nella designazione dei limiti territoriali²⁶.

111-159; M. Venticelli, *I "libri terminorum" del Comune di Bologna*, in F. Bocchi (a cura di), *Metropoli medievali. Proceedings of the Congress of Atlas Working Group International Commission for the History of Towns*, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 223-330:245-330. Per Vicenza: F. Lomastro, *Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel XIII secolo. Dal "Regestum possessionum comunis" del 1262*, Accademia Olimpica, Vicenza, 1981; sul registro cfr. anche Id., *Il "Regestum possessionum Communis Vincentie" del 1262: suggestioni e problemi*, in A. Cestaro (a cura di), *Studi di storia sociale e religiosa. Scritti in onore di Gabriele De Rosa*, Ferraro, Napoli, 1980, pp. 87-98. Per Perugia: M. Vallerani, *Il "Liber terminationum" del comune di Perugia*, «Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen Âge, Temps Modernes», XCIX (1987) 2, pp. 649-699. Per un approfondimento sull'argomento cfr. G. Francesconi, F. Salvestrini, *La scrittura del confine nell'Italia comunale: modelli e funzioni*, in corso di stampa in *Limites et frontières*. III^e Congrès Européen d'Études Médiévales, Fédération Internationale d'Instituts d'Études Médiévales, (Jyväskylä FIN), 10-14 juin 2003), a cura di O. Merisalo, H. Blankenstein; disponibile online su *Reti Medievali* all'indirizzo: <http://centri.univr.it/RM/biblioteca/SCAFFALE/f.htm#Giampaolo%20Francesconi>. Interessanti considerazioni di carattere generale sul rapporto tra confini e misurazione della terra in ambito comunale sono svolte da P. Zanini, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, B. Mondadori, Milano, 1997, pp. 5-10 e 29-30; particolarmente significative sono a questo proposito le riflessioni sul caso senese di P. Cammarosano, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di*

Siena, Accademia Senese degli Intronati, Siena, 1988, pp. 51 e sgg.

²⁵ G. Francesconi, F. Salvestrini, *La scrittura del confine nell'Italia comunale. Modelli e funzioni* cit.

²⁶ Lo sforzo legato alla redazione dei confini, che si riallaccia alla necessità di integrare in termini coerenti con i luoghi da governare, è prassi largamente nota alla storiografia attraverso lo studio dei politici, definiti da Pierre Toubert «strumenti tecnici elaborati in funzione delle esigenze concrete di gestione di complessi fondiari sottoposti a sistemi di conduzione più complessi di quanto non sia facile per lo storico immaginare, che hanno avuto l'effetto di rafforzare quelle stesse norme di conduzione» (P. Toubert, *Il sistema curtense: la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X*, in G. Sergi (a cura di), *Curtis e signoria rurale. Interferenze fra due strutture medievali*, Scriptorium, Torino, 1997, pp. 25-94:34; sui politici v. anche P. Cammarosano, *Il ruolo della proprietà ecclesiastica nella vita economica e sociale del Medioevo Europeo*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo*. Sedicesimo Convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia, 1999, pp. 1-17, in part. le pp. 6-7). Furono utilizzati soprattutto in ambiente monastico tra IX e X secolo: tra i più antichi, il politico di Irmione, che illustra il patrimonio del monastero di Saint-Germain-des-Prés di Parigi. Per l'Italia va ovviamente ricordato il *Breve de terris* del monastero di San Giulia di Brescia (879-906), per il quale cfr. E. Barbieri, I. Rapisarda, G. Cossandi (a cura di), *Le carte del monastero di S. Giulia di Brescia, I (759-1170)*, edizione on-line con introduzione, documenti e bibliografia disponibile all'indirizzo: [n. 18](http://cdlm.lom-</p>
</div>
<div data-bbox=)

A un'analisi più attenta tuttavia, il rolo di Monreale sembra esprimere anche una finalità inventariale: il che ne avvicinerrebbe il testo quindi, ai *libri comunis* bolognesi, strumenti di verifica contro usurpazioni e abusi su cui – facendo riferimento ai documenti originali – venivano trascritti gli elenchi, le descrizioni e le superfici delle proprietà immobiliari acquisite dal comune²⁷. Va inoltre sottolineato che lo scopo primario per cui sembra essere stato redatto il diploma non sembra affatto quello di censire i proventi abbaziali o definire obblighi e tributi a carico dei villani dipendenti – come avveniva per i politici altomedievali – quanto piuttosto quello di documentare efficacemente il modello organizzativo rurale. Il dominio territoriale illustrato dal documento è infatti costituito da un insieme di terre e dipendenti sparsi all'interno di uno o più villaggi; non un latifondo compatto, ma nuclei di appezzamenti, beni, diritti e uomini dipendenti dal signore ecclesiastico²⁸: una struttura che potrebbe fornire qualche indicazione utile a illuminare il quadro generale dell'amministrazione della grande proprietà fondiaria ecclesiastica meridionale nei secoli XII e XIII, tema in gran parte ancora oscuro a causa della scarsità, reticenza e nebulosità della documentazione pertinente.

L'indagine territoriale che il *rollum* restituisce dimostra in ogni caso come il confinamento sul territorio dominato dalla signoria monreale sia stata questione assai complessa. Non si sarà trattato, in altre parole, di marcare attraverso linee e geometrie neutrali la separazione tra due spazi limitrofi, ma di intrecciare nella scrittura quei frammenti di vita quotidiana e di interessi economici legati all'uso di fonti e corsi d'acqua, campi coltivabili, pascoli, selve che sembra assai arduo separare dall'attività degli uomini stanziati sulle *divise*: piccole comunità addensate su spazi non sempre compatti, ma disseminati su un'area assai vasta e di cui oggi è quasi impossibile rinvenire le

bardiastorica.it/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/; in part. per il politico v.: <http://cdlm.lombardiastorica.it/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/carte/sgiuilia0906-12-31>); G. Pasquali, *La distribuzione geografica delle cappelle e delle aziende rurali descritte nell'inventario altomedievale del monastero di S. Giulia di Brescia*, in *San Salvatore di Brescia. Materiali per un museo*, 2 voll., Grafo, Brescia, 1978, I/2. *Contributi per la storia del monastero e proposte per un uso culturale dell'area storica di Santa Giulia*, pp. 141-166. Altrettanto importante è l'estimo di Bobbio (862), per il quale cfr. A. Attolini, *Il monastero di San Colombano in Bobbio*, Mucchi, Modena, 2001; E. Destefanis, *Il monastero di Bob-*

bio in età altomedievale, All'Insegna del Giglio, Firenze, 2002. Per l'edizione dei politici più significativi dell'Italia centro-settentrionale, cfr. A. Castagnetti, M. Luzzati (a cura di), *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, Istituto Storico Italiano, Roma, 1979.

²⁷ Sui *libri comunis* cfr. G. Tamba, *Libri, libri contractum, memorialia nella prima documentazione finanziaria del comune bolognese*, in Id., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Clueb, Bologna, 1998, pp. 259-295, in part. la p. 268.

²⁸ Cfr. L. Provero, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII* cit., p. 56.

tracce. Delimitare l'esatta collocazione geografica di questi distretti non sarà stata operazione semplice, riguardando non solo *castra* e *casalia* la cui posizione territoriale appare in qualche modo definita, ma anche quelle aree dislocate attorno agli abitati e alle fortificazioni la cui esatta estensione appare sfumata da un'ambiguità intrinseca difficile da sciogliere anche per i contemporanei: da qui, la trascrizione di confini che tagliano monti, colline, valli, fiumi seguendo tracciati di appartenenza che non sempre assecondano un disegno topografico coerente. D'altra parte è la stessa organizzazione del territorio medievale che sembra rifuggire da una nozione di frontiera lineare, soprattutto a causa dell'estrema mobilità dei possedimenti e dei diritti che rendevano vano ogni sforzo teso a individuare l'esatta demarcazione delle linee di confine. Un'incertezza dei confini che doveva rappresentare proprio la molla per condurre *subtilis inquisitio* circa la consistenza dei fondi rurali, e che spiegherebbe anche – tanto per il rolo quanto per gli altri documenti relativi alla determinazione dei *fines* – la prevalenza di formule di tipo pertinenziale, caricate di un valore terminale giuridicamente soddisfacente.

3. *Termini apparentes*: gli elementi naturali che creano il confine

L'esame della traduzione latina del lungo documento, che dà origine a un testo singolare pur nella sua sostanziale correttezza²⁹, stimola l'analisi delle numerose indicazioni toponomastiche, il cui ecce-

²⁹ Il *rollum* è testimonianza unica di un sostrato arabo che agisce, progressivamente storpiato e volgarizzato, sul lessico geografico siciliano. Sull'argomento si sono espressi numerosi studiosi: si veda, a titolo esemplificativo, F. D'Angelo, *I casali di Santa Maria la Nuova di Monreale nei secoli XII-XV*, «Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani», XII (1973), pp. 333-339:339. La questione delle vie di penetrazione degli arabismi in area romanza e nei singoli paesi è complessa e oggetto di costanti studi. Per il territorio siciliano vanno in particolare menzionate le osservazioni di G. Caracausi, *Stratificazione della toponomastica siciliana*, in E. Vineis (a cura di), *La toponomastica come fonte di conoscenza storica e linguistica*. Atti del convegno della Società Italiana di Glottologia (Belluno, 31 marzo, 1 e 2 aprile 1980), Giardini Editori, Pisa, 1981, pp. 107-144; Id., *Arabismi medievali di Sicilia*, Centro di studi filolo-

gici e linguistici siciliani, Palermo, 1983. Per la toponomastica siciliana, una fonte utile sebbene più tarda è costituita dalle *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia*, a cura di P. Sella, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1944. Michele del Giudice, in appendice alla ristampa del 1702 dell'*Historia* del Lello, inserì una Carta Corografica dell'Arcivescovato di Monreale, nella quale però non c'è corrispondenza né di nomi, né di estensione, cfr. *Descrizione del real tempio, e monasterio di Santa Maria Nuova di Morreale. Vite de' suoi arcivescovi, abbati, e signori. Col sommario dei privilegi, della detta Santa Chiesa di Gio. Luigi Lello. Ristampata d'ordine dell'illustriss. e reverendiss. monsignore arcivescovo, abate Don Giovanni Ruano. Con le osservazioni sopra le fabbriche, e mosaici della chiesa, la continuazione delle Vite degli arcivescovi, una Tavola cronologica della medesima istoria, e la notizia dello stato presente del-*

zionale rilievo si accompagna alla possibilità di cogliere, per loro tramite, i segni ancora vivi della presenza islamica sul territorio siciliano nonostante gli evidenti adattamenti e le deformazioni dovute alla necessità di tradurre da una lingua all'altra concetti e realtà materiali³⁰. La

l'arcivescovado. Opera, del padre don Michele del Giudice, Regia stamperia d'Agostino Epiro, Palermo, 1702. Una restituzione della topografia siciliana d'epoca musulmana – seppure limitata esclusivamente ai nomi con prefisso in *kalat*, *rahal* o *mensil* – fu tentata da Rosario Gregorio, le cui interpretazioni furono però spesso giudicate inesatte da Michele Amari. Quest'ultimo raccolse, dalle cronache e dai documenti dei secoli XI-XV una serie di nomi topografici, producendo una carta comparata nella quale, tuttavia, sono evidenti diverse lacune, errori e duplicazioni, mentre la designazione di molti luoghi resta incerta, cfr. M. Amari, A.H. Dufour, *Carte comparée de la Sicile moderne avec la Sicile au XIIe siècle d'après Edrisi et d'autres géographes arabes*, H. Plon, Parigi, 1859; ora in Id., *Tardi studi di storia arabo-mediterranea*, a cura di F. Giunta, Accademia nazionale di scienze lettere e arti di Palermo, Palermo 1985, pp. 9-53.

³⁰ Il diretto confronto delle sequenze dell'originale testo arabo con quelle corrispondenti della traduzione latina evidenzia infatti numerose difformità – in generale alternanze singolare/plurale, maschile/femminile – ma anche non corrispondenze tra arabo e latino, «causate verosimilmente dal fraintendimento e dunque dalla deformazione di toponimi nella translitterazione da una lingua all'altra» (M.A. Vaggioli, *Note di topografia nella Sicilia medievale: una rilettura della Jarīda di Monreale (divise Battallarii, divisa Fantasine)*, in *Atti delle Quarte Giornate Internazionali di Studi sull'area Elima* (Erice, 1-4 dicembre 2000), III, pp. 1247-1317:1249; disponibile in formato digitale all'indirizzo internet: <http://download.sns.it/labarcho/elima2003/Vaggioli.pdf>).

Queste difficoltà sono particolarmente visibili nelle attestazioni documentarie bilingui, in cui i nomi di località arabe, verosimilmente già adattate dall'autore alle finalità cancelleresche, vengono sottoposte ad ulteriore trasformazione nella

versione latina. Tra gli esempi forniti dal rolo, vanno annoverati *ǧabal* (monte) tradotto *mons* o *montana*; *hārik* (criniera, sommità, vetta) in latino *terterum* o *altera* («ilā hārik ibn Hamzah» viene convertito nel documento «ad alteram Benhamse»), ma anche *mons* («hārik ar-arīh», tradotto «mons venti»); *rabwah* (elevazione, collina) che diventa *altera* («ila 'r-rabwah» nel rolo è «usque ad alteram»); *šaraf* (sega, cima dentata) tradotto con *altera*, *crista*, *serra*; *kudyah* (colline), in latino *monticellus*, *monticulus* e più raramente *altera*; e ancora *minsār* (catena di monti) reso con *serra*; *walǧah* (campo) riportato come *planum*, *planus campus* e *planicies*. Interessanti gli esiti della traduzione degli stessi termini di confinazione: *hadd* (limite, frontiera), che sembra seguire la stessa evoluzione semantica del latino *finis* e del tardo latino *divisa*, indicando così insieme sia i confini, sia il territorio compreso entro gli stessi e quindi il *tenimentum* e *hawz*, tradotto ora con *tenimentum* ora, con una sfumatura amministrativa, *pertinenza* (e infatti «rahl bahrī fi hawz Gātū» è reso nel documento «Rahalbahari, quod est in pertinentiis Iati») ma anche come *luogo circondato da un recinto* («ilā hā'it hawz (al-mabānī)» è tradotto «usque ad murum Parci») (cfr. A. De Simone, *Su alcune corrispondenze lessicali nei diplomi arabo-latini della Sicilia medievale*, in L. Serra (a cura di), *Gli interscambi culturali e socio-economici fra l'Africa Settentrionale e l'Europa Mediterranea*. Atti del Congresso Internazionale di Amalfi (5-8 dicembre 1983), 2 voll., Istituto universitario orientale, Napoli, 1986, I, pp. 469-484:477, cui si rimanda anche per altre corrispondenze). Sull'indeterminatezza della parola *tenimentum*, che appare nei cartulari toscani del secolo XI per indicare un fondo rustico e, al tempo stesso, una determinata forma di possesso, cfr. P. Jones, *Le terre del capitolo della cattedrale di Lucca (900-1200)*, in Id., *Economia e società nell'Italia medievale*, Einaudi, Torino, 1980 pp. 275-294:283.

carica definitoria della terminologia geografica utilizzata manifesta l'assoluta prevalenza della matrice araba, cui fa da contraltare una limitata cristianizzazione della toponomastica, rilevabile nella quasi totale assenza di toponimi legati al culto dei santi: numerosissimi sono quindi i *kalat*, i *rahal* e *mensil*, tutti utilizzati per indicare il casale – la forma di insediamento più tipica della regione – ma anche toponimi e termini geografici di evidente derivazione arabofona, come *balata* (ar. *balat*, pietra piana, lastra o lastrone)³¹, *margio* (ar. *marġ*, luogo basso dove stagna l'acqua, palude)³², *favaria* (ar. *fawwar*, sorgente d'acqua)³³. Il caso linguistico più interessante del documento è tuttavia l'utilizzo di un particolare tipo sintattico che, attraverso la duplicazione di sostantivi quasi sempre connessi a un verbo come *andare* o *camminare*, esprime un moto per luogo o più esattamente un "moto rasente luogo"³⁴. Il sintagma si rileva proprio nella descrizione dei confini, dando luogo a frasi così articolate: «ascendit per cristam cristam», «vertitur divisa ad occidentem per viam viam», «descendit divisa per flumen flumen», «vadit per serram serram»³⁵. Se forme bisillabiche risultanti da duplicazione sono abbondantemente attestate nel dialetto siciliano senza che il loro processo costitutivo sia considerato peculiare dell'isola o dell'area mediterranea in genere, per il tipo *camminare riva riva* è stata invece proposta una formazione monogenetica nel Mezzogiorno, non tanto per la sua struttura formale³⁶ quanto per

³¹ Il prestito è rimasto nel siciliano odierno, ed è attestato anche in funzione toponomastica (cfr. M. Pasqualino, *Vocabolario siciliano etimologico, italiano e latino*, 5 voll., Epos, Palermo, 1785, p. 180; F. Giuffrida, *I termini geografici dialettali della Sicilia*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», s. 4, X (1957), pp. 5-108:42).

³² Da cui nel siciliano *margiu* (cfr. M. Pasqualino, *Vocabolario etimologico* cit., p. 111; F. Giuffrida, *I termini geografici dialettali della Sicilia* cit., p. 71; G. Caracausi, *Arabismi medievali di Sicilia* cit., p. 282). L'analisi di voci simili può forse essere considerata l'esempio più rappresentativo dell'ausilio che la toponomastica fornisce all'indagine geografica. Un termine come *margio* infatti è spesso l'unico testimone di un paesaggio completamente trasformato dall'azione umana: le aree acquitrinose nella quasi totalità dei casi sono state prosciugate o bonificate, mentre i cordoni litoranei sono stati spianati e tagliati per consentire la valorizzazione turistica delle spiagge.

³³ Da cui il siciliano *favara*. Il termine sopravvive in parecchi toponimi siciliani (cfr. M. Pasqualino, *Vocabolario etimologico* cit., p. 113; G. Caracausi, *Arabismi medievali di Sicilia* cit., p. 224).

³⁴ B. Migliorini, *Il tipo sintattico «camminare riva riva»*, in C. Segre (a cura di) *Linguistica e Filologia. Omaggio a Benvenuto Terracini*, Il Saggiatore, Milano, 1968, pp. 183-190:186.

³⁵ «Voce molto diffusa in tutta la Sicilia, con cui si indicano non solo le creste seghettate o margini interrotti di burroni rocciosi, ma anche molti che non presentano la regione culminante con caratteri di sega» (G. Caracausi, *Arabismi medievali di Sicilia* cit., p. 55). È però probabile che termini come *serra* o *cresta* indichino, nella documentazione analizzata, interi complessi montuosi.

³⁶ «In Sicilia e nell'Italia meridionale questo tipo di raddoppiamento esprime, con la frequenza e la varietà spiccata delle repliche di senso proprio e traslato, la sua massima vitalità quantunque altrove si presenti (...) in una serie di forme che ne

la frequenza con cui compare nella documentazione siciliana d'età normanna e sveva³⁷. L'uso ridondante di questa forma di duplicazione – che sembrerebbe indicare uno sforzo di adeguamento alle norme sintattiche della lingua latina a un costrutto estraneo a essa – unito a un'analisi delle abitudini ortografiche del traduttore potrebbero fornire ulteriori elementi per l'identificazione del copista, da alcuni ritenuto di origine francese³⁸.

Al di là dei casi linguistici, la ricognizione del diploma è un ottimo punto di partenza per analizzare la descrizione del dominio monrealese. Scomposta in un numero elevato di distretti rurali presieduti da un casale di grandi o medie dimensioni, l'organizzazione del territorio sembrerebbe ricalcare un sistema di matrice araba – secondo il modello dell'*hisn* verificato per la Spagna – basata su strutture micro-territoriali composte da spazi aperti costruiti intorno a un sito eminente, centro ideale della tenuta. In sostanza, una struttura polinucleare formata da circoscrizioni più o meno ampie, ciascuna delle quali gravitante attorno a un casale di dimensioni variabili e difficilmente conoscibili, perché generalmente indicate da unità miste – superficie coltivabile ponderata alla produttività – segnalate nel documento da frasi quali «*recipit predicta divisa seminaturam centum viginti salmarum*» o «*sunt ad quattuor parricla scilicet ad seminaturam*». I problemi di lettura e interpretazione che la fonte scritta pone per quel che riguarda il rapporto tra luoghi e confini reali o percepiti si presenta comunque con evidenza già nella semplice lettura del documento, e nonostante – o forse proprio in ragione – del basso livello di astrazione della rappresentazione spaziale: lo sguardo di chi ha condotto la ricognizione topografica appare infatti attento al detta-

dimostrano la fortuna nel toscano e nella lingua stessa» (G. Caracausi, *Ancora sul tipo "camminare riva riva"*, «Bollettino Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani», XIII (1977), pp. 383-396:287).

³⁷ Sulla base della segnalazione di attestazioni similari rintracciate da Rohlfs in diplomi siciliani di età sveva scritti in latino e in carte dell'Italia meridionale ancora più antiche di lingua greca (cfr. G. Rohlfs, *Italienisch navigare riva riva*, «Zeitschrift für Rom. Philol.», XLV (1925), pp. 292-296). Caracausi ha confutato l'ipotesi di una derivazione dalla lingua araba, dove non risulterebbe traccia di questo costrutto – almeno in tale specifica funzione –, prospettando invece un'origine dal greco dove il sintagma, sempre col senso di *attraverso*, *lungo*, trova ancora oggi una certa vitalità, (cfr. G. Caracausi, *Ancora sul tipo "cammi-*

nare riva riva" cit., p. 393).

³⁸ «Il traduttore del documento doveva essere un francese. Nella sua lingua materna il suono *s* era ed è rappresentato ora dalla lettera *s* (come in *sien*), ora dalla lettera *c* (come in *ciel*); per cui una volta trascrisse *divisa Hendulcini*, altra volta «*casale quod dicitur Hendulcini*». E ancora: «Davanti ad un toponimo, per esempio, che interprete pronunciava *Giàlsu*, se la cavò con un *divisa terrarum Ialcii* (*i = j* francese) ora con un *per Ialcium*, poi con *Calat-Ialcii*» (B. Rocco, *Andalusi in Sicilia*, «Archivio Storico Siciliano», s. 3, XIX (1969), pp. 267-276:271). L'ipotesi troverebbe una conferma nel costrutto di alcuni vocaboli, prima tradotti in francese e poi latinizzati, come il termine arabo per *collina* (*harik*) riportato in lat. *terterum*, dal fr. *terte*.

glio, sia esso un'emergenza rocciosa resa riconoscibile dal colore o dalla forma, edifici ormai abbandonati e in rovina, recinti per animali o grotte. È un'analisi che non lascia vuoti e che si articola in un paesaggio antropizzato ricco di sfumature, raccontato attraverso l'ampia casistica fornita dall'orografia e idrografia siciliane ma anche dai tracciati stradali, dalle coltivazioni incontrate lungo il percorso, dalle diverse forme insediative. Il testo materializza quindi una realtà espressiva composta da segni a carattere tipicamente terminale, facenti capo a elementi naturali che si polarizzano attorno ai due sistemi territoriali già privilegiati nella pratica confinaria romana, quello idrico e quello viario, attingendo però contemporaneamente agli elementi naturali o artificiali incontrabili lungo il percorso.

In questa grande operazione di formazione del territorio, al di là dell'immediata percezione dei contributi umani, sembra possibile rintracciare anche una trama di regole giuridiche che hanno in qualche modo modellato le forme in cui la stessa scrittura è stata compiuta. Nei testi giuridici medievali, ampia accoglienza viene infatti riservata alla dettagliata ricognizione delle tipologie confinarie più comuni: in questo senso, l'estrema minuzia, l'accuratezza nelle descrizioni dei confini fornite dal documento – la continua menzione di strade, vie, croci, fontane, toponimi – risolvendosi in una ricchezza di particolari geografici che attesta la palese volontà di rappresentare immagini spaziali definite, non può essere considerato fatto casuale. Alberi, fossati o pietre conficcate nel terreno – le cosiddette *lapides terminales* – vengono indicate dai *doctores* medievali come le forme più comuni attraverso cui materializzare una linea di confine: «un confine naturale, scrivono i giuristi, non si differenzia dagli altri confini tracciati dall'uomo se non per il fatto di essere più visibile e più stabile, e per questo più sicuro»³⁹. Secondo Giovanni d'Andrea, il *limes* poteva quindi essere segnato da pietre di confine, ma allo stesso modo «per flumina et rivos aquarum, per castella et per villas, puta castrum vel villa sit unius diocesis, citra vero sit alterius, quandoque etiam distinguuntur per montes, ut totus mons sit unius diocesis, reliquus alterius, quandoque per cacumina montium, ut scilicet illa sint limina vel limitationes»⁴⁰: la stabilità e l'evidenza di questi elementi fisici del paesaggio li rendevano infatti particolarmente adatti per demarcare una linea di confine.

E il *rollum* sembra confermare le prescrizioni del giurista, segnando una serie di dati assai eloquenti e rievocando un fitto reticolato

³⁹ P. Marchetti, *Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo medioevo*, in P. Guglielmotti (a cura di), *Distinguere, separare, condividere* cit.

⁴⁰ G. d'Andrea, *In tertium Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, 1612, c. *Super eo*, tit. *De Parochiis et alienis parochianis*, 2.

confinario in cui corsi d'acqua si mescolavano alle vie campestri, passando di fossa in fossato, di monte in collina e trovando un sicuro orientamento nella posizione di una pietra o di una croce⁴¹. La lettura restituisce un tracciato che si attua di segno in segno, lungo linee teoriche che connotano una profonda volontà di strutturazione dello spazio: i confini descritti, pur incontrando numerosi elementi di discontinuità, procedono lungo assi ideali che tagliano o attraversano strade, montagne, valli e corsi d'acqua, seguendo linee di appartenenza che non sempre assecondano un disegno topografico coerente. La preferenza per un cammino quanto più possibile ininterrotto – anche se solo nella traduzione scritta del paesaggio – sembra ambire a una ridefinizione geometrica dei luoghi misurati: «si tenta cioè di spostare l'attenzione materiale, oltre che giuridica, dall'uso alla proprietà»⁴² preferendo allo spazio aperto la struttura rigorosa imposta da uno sfruttamento prevalentemente agricolo.

Il dato che sembra emergere è la volontà di legittimare il confine attraverso la rielaborazione concettuale di segni che traevano comunque origine dal contesto rurale, rendendo contemporaneamente operativa una suddivisione dello spazio in funzione della sua amministrazione e gestione: come ha giustamente sottolineato Lagazzi, «l'imperatività dell'istanza produttiva è talmente ovvia che è pressochè scontato rilevarne l'importanza a livello terminale: un territorio delimitato è certo anche un territorio considerato, di fatto o potenzialmente, produttivo»⁴³. Le considerazioni sviluppate dai giuristi, che non mancavano di indicare i *termini apparentes* capaci di segnare aree di confine, codificando quelle caratteristiche che ne permettevano la differenziazione da un insieme generico altrimenti insignificante, trovano dunque una puntuale applicazione nel brano citato: la cui analisi eviden-

⁴¹ Si legga, a titolo esemplificativo, una delle numerose descrizioni confinarie presenti nel testo (consultabile all'indirizzo internet: <http://vatlat3880.altervista.org/>, alla sezione Schede Descrittive – *Divise*), relativa alla *divisa Ducki*, oggi identificata nella zona di Masseria Ducco e Case Ducotto, a circa tredici chilometri da Corleone (IGM, s. 25/V, Piana degli Albanesi, f. 258, sez. I-NO). Quello della *divisa Ducki* doveva essere un territorio collinare – lo confermano i frequenti riferimenti a monticelli e valli – dove anzitempo si era manifestato il fenomeno di desertificazione e spopolamento dei casali, come testimoniano i numerosi accenni ad edifici diruti, come quelli chiamati *Helcasar*, alle rovine tra gli alberi di sambuco o della sorgente *Hassen*, nonché a un edificio diruto ubi-

cato nei pressi del pozzo *Elseréf*. Nonostante ciò, la presenza di un *monticulum fossarum* e di una «menaka, ubi mollificatur lini» sita in prossimità del vallone del figlio di *Lahacsen*, lasciano intuire una dinamica attività agricola.

⁴² L. Lagazzi, *I segni sulla terra. Sistemi di confinazione e di misurazione dei boschi nell'alto Medioevo*, in *Il bosco nel Medioevo*, a cura di B. Andreolli, M. Montanari, Clueb, Bologna, 1988, pp. 17-34:21.

⁴³ Ivi, p. 26; lo studioso ricorda inoltre che nel Medioevo «il confine non rappresenta ancora, solo ed esclusivamente, un limite di proprietà: più spesso, vista anche la tipica ambiguità giuridica dell'epoca, regola semplicemente lo sfruttamento e l'uso del territorio delimitato».

zia chiaramente come la dimensione di alcune pietre o la loro disposizione, così come la tipologia delle essenze arboree o dei corsi fluviali, siano elementi capaci di indicare in maniera dirimente il tracciato di un confine⁴⁴. La relativa stabilità e la consistente dimensione di questi elementi del paesaggio terrestre attribuivano infatti ai confini da essi segnati una caratteristica di durevolezza, che gli stessi giuristi ritenevano imprescindibile, nonostante poi si dimostrassero consapevoli dell'azione di una natura spesso turbolenta e capace di ridefinire la topografia dei luoghi, così come della complessità intrinseca di alcuni elementi di separazione⁴⁵.

La scrittura di questi termini confinari si imponeva comunque, anche nel caso citato, come una sorta di operazione preliminare legata all'*oculorum inspectio*, perché – evidentemente – poteva mostrarsi risolutiva della vertenza di confine qualora se ne fosse presentata la necessità. Ciò non significa che questo tentativo di razionalizzazione, di ricerca di linee preferenziali, spesso non finisse col perdersi – e il documento analizzato ne è una prova – nella complessità dei singoli elementi descritti, lasciando intuire una visione dello spazio sommersa dalla varietà del contesto territoriale. Nel lungo diploma monrealese la tensione conoscitiva si esplica infatti in una microtoponimia a volte esasperata, che definisce ogni singola realtà produttiva ma anche i personaggi a essa legata. Se rintracciare veri e propri confini appariva un'operazione complicata, li si cercava andando a scavare nei ricordi degli anziani – fatto questo, che rappresentava una prassi normale dell'epoca in questione – creando una forte compenetrazione umana, territoriale ed economica nelle zone di frontiera che sembra incrociare una dimensione geografico-territoriale e una dimensione personale, intrinseca alla giurisdizione sugli uomini. La preferenza accordata al supporto di un "catasto vivente", di una realtà che attraverso la scrittura si rende conosciuta e riconoscibile, potrebbe indicare quasi un rifiuto dello spazio astratto e razionale in favore di un'umanità varia e concreta, che agisce, frequenta e gestisce il territorio.

⁴⁴ Cfr. C. Milani, *Il confine: note linguistiche*, in «Contributi dell'Istituto di Storia Antica dell'Università Cattolica», XIII (1987), pp. 3-12. Il fiume posto al confine di due territori è la materializzazione più eclatante di un confine naturale e sul suo aspetto definitorio i *doctores* medievali si prodigarono nell'individuazione di un complesso di regole distintive; analogamente, anche i rilievi montuosi hanno, da sempre, rappresentato un elemento visibile di separazione tra territori confinanti ma, a differenza dei fiumi – irrequieti per

vocazione – appaiono nella memoria umana come elementi geografici immutabili. Tuttavia anche in questo caso l'aspetto definitorio non è privo di interesse: l'indicazione dei tratti capaci di differenziare un monte da un colle «permetteva infatti di attribuire un'identità specifica ad alcuni elementi del paesaggio terrestre sui quali potevano scontrarsi pretese contrastanti» (P. Marchetti, *De iure finium* cit., p. 201).

⁴⁵ Cfr. P. Marchetti, *De iure finium* cit., pp. 183 e 184-185.

4. *Limen e litis*: la risoluzione giuridica delle controversie confinarie

Come non mancano di ricordare numerosi giuristi, tra la parola *limen* e la parola *litis* sembra esistere un legame piuttosto stretto: Girolamo Del Monte, riprendendo un'espressione di Virgilio, scrive infatti che «*limen erat positus litem ut discerneret agri*»⁴⁶. Non stupisce dunque il fatto che una tematica ricorrente in gran parte della documentazione relativa ai confini sia quella conflittuale: e le numerose descrizioni di contenziosi presenti negli archivi sono i testi che, proprio questo periodo, sembrano offrire in maniera più diretta la rappresentazione dello spazio e del paesaggio di una determinata popolazione, prova evidente di come la società percepisca assai precocemente l'esistenza di linee di separazione tra differenti comunità⁴⁷.

Lo stesso segnalamento dei confini attraverso pratiche pubbliche che ne fissino il tracciato nel ricordo degli uomini è una prassi frequente, che rinvia a una delle testimonianze più valide – per la scienza giuridica medievale – del passaggio di un tracciato di separazione territoriale: la memoria degli abitanti del luogo. La geografia “popolare” viene innalzata a mezzo probatorio per eccellenza dalla *scientia iuris* che, in materia confinaria, indica un complesso di regole capaci di comporre e stemperare gli attriti e le frizioni che immancabilmente si generano sul territorio⁴⁸. In un'epoca in cui nessuna autorità politica era capace di riprodurre tracciati di confine sicuri, il ricorso alla prova orale, elaborato dal diritto comune, appare l'elemento in grado di legittimare i limiti zonal delle circoscrizioni presenti sul territorio.

Gli esempi prospettati dalla documentazione monrealese si presentano, nell'ambito di questa dinamica conflittuale, caso emblematico. I conflitti scoppiati lungo le zone di confine e che avevano per protagoniste le comunità locali si consumavano lontano dal duomo, in

⁴⁶ G. Del Monte, *Tractatus de finibus regendis*, Venetiis, 1574, II, 10.

⁴⁷ Per un'ampia casistica si rimanda al fondamentale contributo di F. De Dainville, *Cartes et Contestations au Xve siècle. Maps and litigations in the 15th century*, «Imago Mundi», XXIV (1970), pp. 99-121: l'autore, attraverso il materiale d'archivio reperito, documenta numerose contese territoriali e di confine, tutte all'incirca del XV sec., sollevando più di un dubbio sull'idea, assai condivisa in ambito storiografico, dell'indeterminatezza dei confini

medievali legata all'assenza di carte.

⁴⁸ «Le zone di confine, in quanto zone ad alta entropia sociale, sembrano reclamare da questo punto di vista l'intervento di *peace specialists*» (P. Marchetti, *De iure finium* cit., p. 4); sulla nozione di *peace specialist* e la sua eventuale funzione in materia di confini si vedano *Confini e regioni. Il potenziale di sviluppo e di pace delle periferie*. Atti del convegno *Problemi e prospettive delle regioni di frontiera* (23-27 marzo 1972), Lint, Trieste, 1973.

uno stillicidio di episodi minimi, ma riscontrabili in tutti i territori europei di antico regime⁴⁹.

Sul territorio amministrato da Santa Maria Nuova le vertenze generate dai conflitti territoriali, proprio perché legate alla vita e all'azione su spazi ben definiti, si svolgono secondo un approccio topografico diretto che diventa non solo un termine concreto della gestione del patrimonio⁵⁰ ma anche un ulteriore elemento per l'approfondimento dello studio sulla "scrittura" del territorio già affrontato nei paragrafi precedenti.

La territorialità sottesa al governo dell'arcivescovato era caratterizzata – come si è visto – da una trama assai complessa di confini interni, spesso ricadenti simultaneamente in più circoscrizioni, sulle quali il tema dello *ius confinandi* non infrequentemente veniva sostituito da mutevoli rapporti di supremazia innescati da soggetti, individuali o collettivi, in grado di vantare particolari prerogative su di uno spazio dato e quindi, di disporne secondo il proprio volere. Non è in effetti insolito incontrare, nelle lunghe descrizioni delle *divise* fornite dal rolo del 1182, contese tra circoscrizioni differenti in merito al possesso di casali – come avviene a Summino («Et continetur infra eam divisam, de qua controversia est, casale que dicitur Cuctaie») – o, più comunemente, liti confinarie risolte da una commissione composta da *boni homines* e *veterani* i quali, pur risiedendo all'interno dei distretti oggetto della discordia ed essendo parimenti sottoposti alla giurisdizione della signoria, erano chiamati a testimoniare o a dirimere le controversie. *L'arbitrium boni viri* era dunque inteso come il criterio decisivo per determinare l'estensione o la collocazione di ciò che doveva essere considerato un confine, perché in grado di attribuire un significato particolare ai *signa*. In altre parole, nell'incertezza dei rapporti d'appartenenza, il ricorso alla *generalis opinio* radicata nella memoria degli anziani e dei maggiorenti veniva considerato un elemento di prova per fondare la liceità delle pretese avanzate dalle parti in conflitto.

Non è inutile forse attirare l'attenzione sul significato che l'espressione *boni homines* assume in simili contesti, in relazione al tradizionale valore attribuitole nelle comuni *notitiae*, in cui i notai erano soliti dichiarare che un determinato procedimento giuridico era stato compiuto *in presentia* di *boni homines* nominativamente indicati. Nei documenti di questo tipo infatti, l'impiego del termine fa leva essen-

⁴⁹ Validi esempi posteriori sono forniti da E. Grendi, in *La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello, 1715-1745*, «Quaderni Storici», LXIII (1986), pp. 811-845, e O. Raggio, *Costruzione delle fonti di prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, in «Quaderni Sto-

rici», XCI (1996), pp. 135-156.

⁵⁰ Cfr. B. Palmero, *Regole e registrazione del possesso in età moderna. Modalità di costruzione del territorio in alta Val Tanaro*, in «Quaderni Storici», CIII (2000) 1, pp. 49-86:50.

zialmente sull'idoneità delle persone così designate – avuto riguardo alla loro estimazione sociale, che le rende fededegne – a fungere da testimoni e sottoscrivere i documenti; nei casi analizzati invece, il termine *boni homines* assume un connotato sociale, indicando gruppi eminenti non tanto dal punto di vista economico, quanto piuttosto da quello dell'amministrazione locale: in sostanza, una sorta di *élite* contadina, esclusa dall'aristocrazia militare ma con capacità di azione politica su base regionale⁵¹. Un esempio: nella descrizione della *Magna Divisa Iati* viene riportata tra gli elementi di confine una strada «que ducit de Kalatafimo ad viam Permenin» evidentemente causa di lite, se nel documento subito dopo si legge che «ad hanc autem divisam conuenerunt veterani Trapani, et veterani Iati». L'espressione è singolare: sembra infatti che gli anziani di Trapani e di Iato siano giunti *in loco* proprio nel momento in cui l'addetto agli accertamenti topografici stava effettuando i propri rilevamenti sul campo. Nel caso citato, la risoluzione pacifica della controversia si ottiene appunto attraverso la visione valoriale attribuita ai tracciati di limitazione tramandata dalla memoria dei *boni homines*: è cioè il tempo – un tempo fatto di abitudini, comportamenti consolidati, spostamenti – a determinare il reale tracciato delle linee di confine e l'identità geografica dei luoghi⁵².

Più spesso però i disaccordi non erano ancora stati risolti, per cui nella giarida vengono riportate le varie posizioni degli anziani: a Malvito a esempio «dixerunt veterani Corilionis quoniam redit ad orientem cum via quousque peruenit ad divisam terre Ianuensis» e in contrapposizione «dixerunt homines Malviti quod diuisa secat et ascendit ad meridiem usque ad capud terteri». Discordie sorgevano anche sulle parcelle coltivate⁵³ fino ad arrivare a vere e proprie invasioni di grosse estensioni di terreno, come avveniva ancora a Malvito, il cui *dominus* non solo aveva invaso il distretto confinante ma addirittura vi aveva costruito un mulino. Gli episodi menzionati, nella loro dimensione storica, non sembrano essere dotati di caratteri eccezionali: fanno parte degli innumerevoli esempi di contestazione di confini che carat-

⁵¹ Su questa differenza di significato cfr. P. Brancoli Busdraghi, *Masnada e boni homines come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII)*, in G. Dilcher, C. Violante (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 287-342:326 e L. Provero, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII* cit., pp. 188-189.

⁵² In questo senso è spiegabile, ad esempio, perché il principio dell'imprescrittibilità dei *fines pubblici* affermato con forza dai *doctores* del diritto comune, possa

venire meno solo nel caso in cui nella memoria delle comunità confinanti non vi sia più traccia del momento in cui lo spostamento dei confini sia stato effettuato (cfr. G. Del Monte, *Tractatus de finibus regendis* cit., c. LXXVII, vv. 15-20).

⁵³ Nella *diuisa Maganuge*: «cultura quam dixerunt homines Iati esse quatragesima salmarum de terris Cumeyt»; a Malvito: «in quadraginta salmarum seminata est discordia inter homines Corilionis et homines Malviti».

terizzavano la vita delle comunità rurali, non solo in epoca medievale. Il loro rilievo sta quindi nella dimensione locale della narrazione storica, dove la varietà dei casi evidenzia come la legittimità della pretesa non fosse sempre connessa al fatto che i suoi titolari si inserissero in una gerarchia di potere, quanto piuttosto a una condizione di *superioritas de facto*, non riconosciuta giuridicamente ma comunque implicitamente operante.

Dagli accenni alle dispute confinarie emerge inoltre una dimensione delle tensioni locali che si realizzava in rapporti tra casali limitrofi: nella “pratica dei confini” cioè, trovavano una composizione dinamica i diversi aspetti della conflittualità locale e delle sue pratiche di attivazione e ricomposizione. Attraverso la memoria dei *fines* tramandata dagli anziani, la categoria giuridica del possesso si ristabiliva nel termine “usurpazione”, condiviso a ogni livello della società, che permetteva agli attori di rendere pubblico un conflitto, mobilitando la protezione delle autorità.

La denuncia orale dell’usurpazione preconizzava, in qualche modo, il mantenimento di diritti attestato dal documento di reintegro del possesso, dando origine a una tipologia sociologica delle manifestazioni espressive di ostilità in grado di risolvere, talvolta, le tensioni in atto.

La tipologia delle modalità di scontro e di ricomposizione sembra disporsi, nei casi esaminati, lungo un *continuum* ai cui estremi stanno, da un lato, le liti confinarie risolte o sopite e dall’altro, le liti assolute, senza argini né vie di composizione, che richiedono un’ingerenza esterna e quasi sempre il diretto intervento dell’autorità sovrana. In generale, questa tipologia si attesta in territori soggetti alla giurisdizione di due diverse autorità giudiziarie, dove l’intervento del potere politico superiore per il mantenimento del possesso investe un ruolo fondamentale sia per registrare ed autenticare quanto eseguito dagli ufficiali, sia per reintegrare l’autorità della parte in causa lesa. In questo senso, la pratica dell’intercessione regia, venne richiesta costantemente dagli arcivescovi di Monreale dall’epoca sveva in poi, quando numerosi territori del dominio ecclesiastico furono oggetto di illecite usurpazioni. Nel gennaio del 1195⁵⁴ a esempio, ricevendo la chiesa di Santa Maria Nuova sotto la sua speciale protezione e confermandole i privilegi

⁵⁴ Documento I.13 del cartulario (Palermo, 2 gennaio 1195 (XIII ind.): «Tenor privilegii Henrici Vlti imperatoris bullati bulla aurea qui una cum Constancia imperatrice uxore sua approbat, concedit et confirmat ac sub speciali protectione et custodia sua recipit ecclesiam Montis

Regalis cum universis pertinenciis et bonis suis tam stabilibus quam mobilibus cum observatione privilegiorum per regem Guillelmum Secundum eidem ecclesie indultorum, videlicet cum liberalitatibus, consuetudinibus, dignitatibus, immunitatibus et aliis omnibus iuribus

precedentemente concessi, Enrico VI interveniva sulla questione dei territori pugliesi. La causa è comprensibile alla luce di un diploma successivo, col quale la regina Costanza dirimeva in favore di Monreale la contesa sorta tra l'arcivescovo Caro e Corrado di Monte Fusculo, signore di Grumo, relativa alla tenuta di Bitetto: un'area di confine tra le città di Bitonto e Binetto particolarmente ambita dai signori locali⁵⁵.

La *narratio* del documento restituisce gli estremi del mandato regio col quale, nel giugno del 1195, i giustizieri della Terra di Bari avevano ricevuto l'incarico di curare la presa del possesso da parte della chiesa di Monreale del gruppo di terre usurpate⁵⁶. Nella trama dello scritto – un'istantanea globale delle forze in campo – emerge il senso di una disputa dinamica, cui partecipano attivamente la grande abbazia siciliana, il signore locale, i tecnici del diritto e i numerosi *boni homines* chiamati a testimoniare. Per inciso, i territori pugliesi che la regina Costanza consegnava a Monreale, verranno definitivamente perduti dopo il 1378, a causa della separazione della Sicilia dal Regno di Napoli⁵⁷.

quibus dicta ecclesia utebatur tempore dicti regis et cum omnibus aliis bonis que usque ad tempus dicti imperatoris dicta ecclesia acquisivit et que poterit acquirere in futurum».

⁵⁵ Doc. I.24 (Palermo 1196, dicembre, XIV ind.): «Tenor privilegii Constancie imperatricis et regine Sicilie super questione que olim fuit inter archiepiscopum Montis Regalis et Conradum de Monte Fusculo tunc dominum Grumi, super quodam tenimento Bitecti quod dicitur Viscilie quod adiudicatum fuit eidem ecclesie et eidem Conrado fuit impositum perpetuum silencium super ipso». Sulla questione di Grumo, cfr. M. Caravale, *Le istituzioni del Regno di Sicilia fra l'età normanna e l'età sveva* («Clio», XXIII (1987), pp. 373-423:387).

⁵⁶ «Tunc venientes boni senes homines Bitecti quorum nomina hec sunt: Symon Grippus, Nicolaus Senioris et Crisencius et Bisancius, Guirdillus et Mellismirate et Leo Conflatus et Iohannes Lardus et Constantinus et Mellisbundus et Iohannes Potus et Leo Maionis et Grusus, qui omnes quasi uno ore et uno corpore unus ante alium ceperunt designare tam ipsas divisas Viscilie quam et alterius tenimenti quod erat iuxta ipsum tenimentum Visci-

lie, quod bitectenses in pace tenebant et nulla questio eis inferebatur a supradicto domino comite et hominibus Grumi». Nel mandato, non trascritto nel cartulario ed emanato a Bitonto il 15 luglio del 1195 (ind. XIII) si legge: «Giovanni di Monteforte giustiziere della terra di Bari, con l'assistenza di alcuni giudici di Bitonto e Bitetto, per ordine dell'Imperatrice Costanza, sentiti i testimoni ed esaminati i documenti, rimette la chiesa di Monreale in possesso dei beni usurpatili nel territorio di Grumo» (cfr. C.A. Garufi, *Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria la Nuova* cit., doc. 66, p. 33). Sulla cancelleria di Costanza d'Altavilla, sulla quale ancora manca un'elaborazione critica, cfr. T. Kölzer, *La reggenza di Costanza nello specchio dei suoi diplomi*, «Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», s. 5, VI (1981-82), Parte Seconda: Lettere, pp. 85-107.

⁵⁷ Dopo lo scisma, «Urbano VI mantenne la Sicilia nella propria obbedienza per mezzo di un rapporto privilegiato con i quattro vicari e del riconoscimento delle loro funzioni e dei loro poteri. [...] Fu pure deposto, perché scismatico, l'arcivescovo di Monreale – un catalano – e sostituito da Urbano con il francescano romano Paolo

5. Conclusioni

Dalla documentazione analizzata emerge una vera e propria produzione storica dei confini, che si articola in una molteplicità di soggetti e punti di vista e contemporaneamente registra un processo di riconoscimento reciproco, di legittimazione incrociata tra potere istituzionale e popolazione soggetta. Processi che si traducono nella trascrizione documentaria in un'applicazione concreta, mirata e consapevole dei termini legati al territorio e al suo sistema terminale, seguendo l'istanza della confinazione come ermeneutica, conoscenza ed interpretazione dello spazio. Sia pure in modo ancora "primitivo", documenti come il *rollum bullarum* attestano chiaramente la volontà di esprimere un'identità spaziale, che si esplica nella precisione classificatoria e in un'accuratezza derivante, senza dubbio, da una maggiore capacità di intervento diretto sul contesto territoriale.

Simili testimonianze, intreccio di segni sulla carta e segni sulla terra fondato su permanenze e continue trasformazioni, danno la percezione concreta della lettura del territorio medievale come spazio fitamente intessuto di azioni, pertinenze, diritti, pretese ma soprattutto di confini, da intendere non come semplici linee che separino in modo totale ed esclusivo ma come zone liminali complesse e ambigue, causa di conflitto e ragione di pace, elementi di inclusione ed esclusione, ordine e disordine, definizione e divisione⁵⁸.

Questo carattere indefinito che il medioevo consegna all'epoca moderna, si tramanda anche nelle fonti giuridiche come un nucleo semantico che ingloba paesaggio e memoria: una memoria specifica, legata al tempo – quello dei ricordi dei *boni homines* – e allo spazio. A questa pratica fanno riferimento i *doctores* medievali, la cui analisi speculativa, seppur difficoltosa e mediata da concetti carichi di componenti soggettivistiche, percettive e simboliche, trova poi una tangi-

Lapi. A lui non andarono i redditi pugliesi della diocesi (150 fiorini l'anno, la città di Bitetto e i possedimenti a Brindisi, Monopoli e Bitonto) che l'arcivescovo Guglielmo aveva ceduto temporaneamente al cancelliere del Regno di Napoli Nicolò Spinelli e che Clemente VII confermò allo stesso in enfiteusi perpetua ed ereditaria, in considerazione della parte avuta dallo Spinelli nella propria elezione» (S. Fodale, *I vescovi in Sicilia durante lo scisma d'Occidente*, in G. De Sandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G.M. Varanini (a cura di), *Vescovi e*

diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII Convegno di studi della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987), 2 voll., Herder, Roma, 1990, pp. 1061-1097:1063).

⁵⁸ La definizione – difficile dire meglio! – è ripresa da R. McCor, studioso di diritto internazionale attento al problema della confinazione (cfr. R. McCor, *Pushing Back the Limitations of Territorial boundaries*, «European Journal of International Law», XII (2009), pp. 867-888).

bile applicazione nelle situazioni di frizione o di scrittura del confine proposte dalla documentazione analizzata. In questo senso, il dato che emerge con maggiore evidenza dalla fonte esaminata resta la volontà di legittimare il confine attraverso una rielaborazione concettuale, anche laddove il segno terminale tragga la propria origine dal contesto rurale, riversandola in una scrittura pianificata e trasferendo idealmente i segni terminali su un piano modellizzante che produce una nuova definizione geografica.